FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 245O

COMUNICATO UFFICIALE N. 241/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 103 pfi 26-27 adottato nei confronti del Sig. Antonio Emanuele BARBATO avente ad oggetto la seguente condotta:

 Antonio Emanuele BARBATO, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società A.S.D. Magma Napoli, in violazione:
 a) dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione della gara A.S.D. Cantera Ortese – Intercasertana Soccer del 15.4.2026 valevole per il campionato Allievi Under 17 Femminile, sottoscritto in qualità di dirigente accompagnatore la distinta di gara consegnata all'arbitro della squadra schierata dalla società A.S.D. Cantera Ortese nella quale è indicato il nominativo della calciatrice S.G., attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento della stessa;
 b) dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione della gara A.S.D. Cantera Ortese – Intercasertana Soccer del 15.4.2026 valevole per il campionato Allievi Under 17 Femminile, svolto il ruolo ed i compiti di dirigente accompagnatore ufficiale della squadra schierata dalla A.S.D. Cantera Ortese nonostante fosse tesserato per la A.S.D. Magma Napoli;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal seguente soggetto:
 - Sig. Antonio Emanuele BARBATO;

- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della seguente sanzione:
 - 45 (quarantacinque) giorni di inibizione a svolgere attività in seno alla FIGC per il Sig. Antonio Emanuele BARBATO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 9 NOVEMBRE 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Giovanni Malagò